



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



REGISTRO DELLE ORDINANZE

Ordinanza N. 16 del 11/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19 SOSPENSIONE ATTIVITÀ MERCATALI

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
- l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- l'art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 267/00;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 08/03/2020, pubblicato in gazzetta Ufficiale in pari data, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il DPCM DEL 9/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N° 62 in pari data che estende, le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale e vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto che una valutazione dell'emergenza rispetto al territorio comunale di Campli impone di adottare particolari cautele;

Ritenuto pertanto, su detta base, di dover sospendere i mercati in quanto sussistono affollamenti di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

Richiamato il principio di precauzione che impone il massimo rigore ed impone ragionevolmente un doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione del territorio comunale;

Richiamato l'articolo 35 del D. L. 2 marzo 2020, n. 9 che testualmente recita: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.";

Precisato che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le disposizioni statali dettate a presidio delle ragioni emergenziali in argomento dettagliando, di contro, misure di contenimento dell'epidemia non esplicitamente prevista con riferimento al territorio comunale di Campli;

per quanto sopra

ORDINA

con decorrenza da giovedì 12 marzo 2020 e fino alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, al fine di evitare affollamenti, e impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve proroghe, **la sospensione di tutti i mercati del comune** di Campli.

DISPONE

a) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per a) **30 (trenta) giorni**,

b) che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- *Presidenza del Consiglio Dei Ministri; Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma;*
- *Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma;*
- *Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo di Teramo Via Luigi Vinciguerra, 1*
- *Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L Aquila;*
- *Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;*
- *A.S.L. di Teramo, Cirene Ragusa, 1 - 64100 Teramo;*

INCARICA

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

